

DETERMINAZIONE DSAI/12/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 19 aprile 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 10 luglio 2014, 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2020, 27/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 27/2020/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19, almeno per le seguenti attività di:
a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2, della RQDG 14/19, in tema di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI o, in mancanza, le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- ai sensi dell’articolo 26, comma 7, lettera d), della RQDG 14/19, per ogni misura del grado di odorizzazione l’impresa distributrice registra, tra l’altro, l’esito del controllo del grado di odorizzazione, suddividendo in conforme e non conforme alle norme tecniche vigenti;
- l’articolo 28, comma 1, della RQDG 14/19 prevede, inoltre, a carico delle imprese distributrici, l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all’articolo 28, commi da 2 a 12, tra cui:
 - il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, con esclusione di quelle dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo: (i) su rete; (ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea; (iv) su gruppo di misura (articolo 28, comma 4, lettera b);
 - il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, intesi come personale dell’impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell’impresa distributrice, impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo: (v) su rete; (vi) su impianto di derivazione di utenza parte interrata; (vii) su impianto di derivazione di

utenza su parte aerea; (viii) su gruppo di misura (articolo 28, comma 4, lettera c);

- ai sensi dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N della RQDG 14/19;
- ai sensi del punto 6.7.1 della norma UNI 7133-2, il titolare della rete di distribuzione può dichiarare conformi le misure del grado di odorizzazione con valori uguali o maggiori di 9,3 mg/m³ di TBM, come riportati nel prospetto E.2 della medesima norma.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 27/2020/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale – tra cui EGN Distribuzione s.r.l. (di seguito anche società) (già CPL Distribuzione S.r.l. ora Italgas Reti S.p.A. a seguito di fusione mediante incorporazione con effetto dal 1° agosto 2019) – individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020, una verifica ispettiva presso la sede secondaria di Italgas Reti S.p.A. (sita in Corso Regina Margherita, 52 – Torino), avente ad oggetto i dati dell'anno 2018 relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "VILLA LITERNO" allora gestito dalla EGN Distribuzione S.r.l.;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita nonché della nota di Italgas Reti S.p.A. del 20 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 38275), è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere b), e) e g), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, disponeva di procedure operative (vigenti dal 31 gennaio 2017), relative alle attività di odorizzazione del gas, di ricerca programmata delle dispersioni e di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, denominate rispettivamente "IST CPLDISTR.02", "IST CPLDISTR.05" e "IST CPLDISTR.07", non aggiornate e/o non conformi alle norme tecniche vigenti (punto 16 della *check list* e doc. 16b, 16e e 16g allegati);
 - ii. in violazione dell'articolo 26, comma 7, lettera d), della RQDG 14/19 e del paragrafo 6.7.1 della norma UNI 7133-2, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha registrato

- correttamente l'esito di alcuni controlli del grado di odorizzazione effettuati nell'anno 2018; in particolare, la società ha registrato nel rapporto di prova n. 6078 i valori della quantità di odorizzante di cui ai progressivi nn. 10, 22 e 28 della Tabella verifica componente odorizzazione quali conformi alle norme tecniche vigenti nel 2018 nonostante gli stessi fossero inferiori a $9,3 \text{ mg/m}^3$ di TBM (doc. 20a allegato alla *check list* nonché note del 20 novembre 2020);
- iii. in violazione dell'articolo 28, comma 4, lettera c), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha comunicato correttamente all'Autorità il numero di dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi, intesi come personale dell'impresa distributrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell'impresa distributrice, impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto, per l'anno 2018; in particolare, la società ha comunicato all'Autorità un numero delle predette dispersioni su rete/classe A1 pari a 2 (due) anziché 0 (zero), come risulta dalla tabella N prodotta in sede di verifica ispettiva (punto 12 della *check list* e doc. 12a allegato nonché "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anno 2018);
- iv. in violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19 e dell'articolo 28, comma 4, lettera b), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha correttamente registrato una dispersione di gas nella tabella N e conseguentemente non ha correttamente comunicato all'Autorità, il numero di dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi per l'anno 2018; in particolare, la società ha registrato in tabella N e comunicato all'Autorità nella Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas 2018, la dispersione di gas di cui al progressivo n. 5064006 della "Tabella verifica componente dispersioni – Dettaglio" come dispersione su gruppo di misura anziché su impianto di derivazione di utenza su parte aerea (doc. 10a e doc. 12a allegato alla *check list* e "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anno 2018).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni,

fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Italgas Reti S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società si è posta in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione del gas naturale;
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche* di Italgas Reti S.p.A., dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2019 risulta che il fatturato conseguito dalla stessa sia pari a euro 1.736.980.682;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 16.200 (sedicimiladuecento).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Italgas Reti S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 16.200 (sedicimiladuecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i

partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Italgas Reti S.p.A. (P.IVA 00489490011) mediante PEC all'indirizzo italgasreti@pec.italgasreti.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 19 aprile 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro